



CAPITOLATO SPECIALE E OBBLIGHI CONTRATTUALI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI – CSEA

CIG BB69BDD04A

Responsabile Unico del Progetto: Fabrizio Matranga

1. PREMESSA

La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA (già “Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico” – CCSE) è stata istituita il 1° settembre 1961 ad opera del provvedimento n. 941 del CIP – “Comitato Interministeriale dei Prezzi”, quale ente pubblico non economico dotato di funzioni di natura istituzionale e perequativa per la compensazione delle perdite subite dalle imprese minori a seguito dell’unificazione delle tariffe elettriche nel territorio nazionale.

L’articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “legge di Stabilità 2016”) ha disposto la trasformazione della CCSE in ente pubblico economico con la denominazione di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (di seguito, la “Cassa” o anche l’“Ente”) dotata di autonomia organizzativa, tecnica e gestionale, e di un patrimonio iniziale di euro cento milioni costituito con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”).

La CSEA è sottoposta a vigilanza da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (“ARERA”) e del MEF, nonché al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, a norma dell’articolo 12, della legge n. 259/1958 (D.P.C.M. del 16 maggio 2018). Inoltre, l’inclusione della Cassa nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ha comportato l’assoggettamento al rispetto dei tetti di spesa per i c.d. “consumi intermedi” e alla c.d. “*spending review*”, ai sensi delle disposizioni contenute, tra le altre, nel D.L. 6 luglio 2012, n. 95, nel D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e nella legge n. 160/2019 e s.m.i.

In applicazione di norme di rango primario e di provvedimenti regolatori di ARERA, la Cassa provvede alla riscossione - dagli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici - di corrispettivi tariffari accessori ai servizi erogati e presenti nelle bollette dei clienti finali, quali gli “oneri generali di sistema” e “ulteriori componenti”. I proventi riscossi dall’Ente sono destinati a finalità pubblicistiche, mediante l’erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazioni, ricerca di sistema, “*decommissioning*” nucleare, realizzazione di progetti a favore dei consumatori, bonus sociali, ecc.

La CSEA svolge, inoltre, attività ispettive e di controllo nei confronti degli operatori dei settori, volte ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale.

2. CONTESTO INTERNO

2.1 Fonti regolamentari interne e organi della CSEA

Le fonti regolamentari interne dell'Ente sono (i) lo Statuto, approvato con decreto MEF del 1° giugno 2016; (ii) il Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con Decreto MEF del 22 febbraio 2017; (iii) il Regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato il 28 novembre 2017 dal Comitato di Gestione, e approvato con deliberazione ARERA 297/2017/A del 28 aprile 2017; e (iv) il Codice Etico, da ultimo aggiornato con delibera del Comitato di gestione del 26 febbraio 2024.

Ai sensi degli artt. 2 e seguenti dello Statuto, sono Organi della CSEA:

- il Presidente, nominato con deliberazione ARERA 307/2023/A del 3 luglio 2023, il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento nonché convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- il Comitato di gestione, costituito dal Presidente e da altri due componenti nominati con deliberazioni ARERA 307/2023/A del 3 luglio 2023 e 69/2026/A del 10 marzo 2026, dotato di poteri di programmazione e di indirizzo strategico-gestionale;
- il Collegio dei Revisori, composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti, nominato con decreto MEF del 25 giugno 2024, d'intesa con l'ARERA.

La CSEA, con deliberazione del Comitato di gestione del 28 aprile 2021, ha nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza, costituito dal Presidente e da due componenti, con incarico di durata triennale, successivamente rinnovato per un triennio con deliberazione del CdG del 2 luglio 2024.

2.2 Organizzazione degli Uffici della CSEA

Tra i provvedimenti relativi all'attività della CSEA, si evidenzia la deliberazione ARERA 351/2024/A del 30 luglio 2024, che ha approvato la nuova organizzazione degli Uffici – quale deliberata dal Comitato di Gestione dell'Ente nella riunione del 2 luglio 2024 – con efficacia dall'8 settembre 2025.

Nell'ambito della vigente organizzazione degli Uffici, la gestione degli adempimenti tributari compete all'Ufficio Controllo di Gestione e Fiscalità (CEF), collocato all'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAF). La Direzione DAF si articola in due ulteriori Uffici di secondo livello: (i) l'Ufficio Contabilità e Bilancio (CB), che si occupa, tra gli altri, della gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, e della redazione del bilancio annuale di esercizio e del Budget economico; e (ii) l'Ufficio Monitoraggio e Recupero Crediti (MRC), che si occupa della

gestione delle attività di analisi, di monitoraggio e di recupero dei crediti vantati dall'Ente nonché dei seguiti di natura amministrativo/contabile.

2.3 Inquadramento fiscale e contabile della CSEA

La trasformazione giuridica da ente pubblico non economico ad ente pubblico economico, disposta ad opera della citata legge di stabilità 2016, non ha modificato il trattamento tributario applicabile alla Cassa ai fini dell'imposizione diretta e dell'IVA, sul duplice presupposto della (i) permanenza dell'Ente, da un punto di vista "sostanziale", nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, così come individuate dall'ISTAT; e (ii) natura "non commerciale" dell'attività prevalentemente esercitata (con finalità "perequativa" e "redistributiva").

Ai fini dell'IRES, la Cassa – quale strumento per l'espletamento di funzioni di interesse generale – è un ente non commerciale ai sensi dell'articolo 73, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"). Preme rilevare che l'Agenzia delle Entrate, nella risposta del 22 ottobre 2013 ad istanza di interpello presentata dall'Ente, ha stabilito la rilevanza reddituale, secondo le regole ordinarie, delle somme trattenute dall'Ente a fronte di specifiche operazioni di anticipazione finanziaria effettuate in via non esclusiva o prevalente.

Ai fini dell'IRAP, la Cassa è inquadrata tra i soggetti di cui all'art. 3, primo comma, lett. e-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ("Decreto IRAP"), la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 10-bis (c.d. "metodo retributivo") con applicazione dell'aliquota dell'8,5 per cento ex articolo 16, secondo comma, del citato decreto. Ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del Decreto IRAP, i soggetti che determinano la base imponibile dell'imposta con il c.d. "metodo retributivo" versano l'acconto mensilmente secondo le modalità stabilite dal Decreto MEF del 24 marzo 1998, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi di cui al citato articolo 10-bis, del Decreto IRAP.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli introiti della CSEA, nonché le successive erogazioni agli aventi diritto, rappresentano mezzi tendenti ad attuare una perequazione di natura finanziaria e, come tali, esulano dalla sfera di applicazione dell'imposta per carenza del c.d. "presupposto oggettivo". Preme rilevare che le operazioni di natura commerciale effettuate dalla Cassa in via non prevalente o esclusiva, sopra menzionate, sono qualificabili ai fini dell'IVA quali operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Decreto IVA"). Nell'ambito dell'attività di funzionamento, le operazioni effettuate nei confronti dell'Ente sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 17-ter, del Decreto IVA.

Infine, si evidenzia che, a seguito della trasformazione giuridica della Cassa, disposta, come già indicato, dall'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità 2016, è stato necessario un riassetto

istituzionale per adattare le regole operative alla nuova forma dell'Ente, tra cui il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità civilistica già a decorrere dal bilancio 2017.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale (di seguito, il “*Capitolato*”) costituisce parte integrante della documentazione di gara e disciplina l’oggetto del servizio di assistenza fiscale e supporto contabile, le relative modalità di esecuzione, nonché le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti.

Ai fini dell’espletamento del servizio, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Cassa risorse qualificate in base alle caratteristiche descritte nel successivo paragrafo 4.2 del presente Capitolato.

L’incarico presuppone un’effettiva e continuativa attività di supporto al personale della Cassa e si esplica nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) Predisposizione e trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate di:
 - a.1) Modelli dichiarativi obbligatori per legge (*i.e.*, modello Redditi ENC, modello IRAP, modello IVA, comunicazione liquidazione periodica IVA e modello 770 Autonomi) per n. 3 periodi fiscali;
 - a.2) Certificazioni Uniche attestanti l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo corrisposti dalla CSEA in qualità di sostituto d’imposta (a mero titolo esemplificativo, circa 60 soggetti percipienti su base annuale);
 - a.3) Modelli “F24” per il versamento di tributi relativi alla gestione ordinaria, tra cui, IRES, IRAP, IVA in regime “*Split Payment*” e “*Reverse Charge*”, imposta di bollo, tassa di vidimazione dei libri sociali, ritenute d’acconto e contributi previdenziali su redditi di lavoro autonomo (a mero titolo esemplificativo, circa 10 – 15 deleghe su base mensile), previo controllo della documentazione di supporto (*i.e.*, fatture elettroniche, note di addebito, note spese, ecc.);
 - a.4) Ulteriori modelli “F24” per il versamento di importi a debito (es. somme dovute a titolo di ravvedimento operoso, con preventivo calcolo; per note di rettifica INPS; per atti dell’Agenzia delle Entrate; ecc.);
- b) Predisposizione e trasmissione in via telematica all’INPS di dichiarazioni Uniemens per soggetti iscritti alla Gestione separata percipienti compensi di lavoro autonomo occasionale (a mero titolo esemplificativo, circa 40 su base annua);
- c) Eventuale emissione e trasmissione tramite SdI di fatture attive e successiva conservazione (circa 4 fatture su base annua);

- d) Supporto/consulenza ai fini dell'inquadramento fiscale dei redditi e dei compensi corrisposti ai componenti degli Organi Collegiali dell'Ente, nonché a consulenti e collaboratori esterni (a mero titolo esemplificativo, circa 5 quesiti su base annuale);
- e) Supporto/consulenza continuativa ai fini della corretta interpretazione e applicazione di norme tributarie, e dell'analisi dei correlati riflessi contabili, in relazione alla posizione fiscale della CSEA nelle attività istituzionali e di funzionamento, tenuto conto della natura di ente pubblico economico, delle eventuali ulteriori competenze ad essa affidate nel periodo oggetto della fornitura del servizio e degli aggiornamenti normativi rilevanti, anche tramite il rilascio di pareri scritti;
- f) Supporto nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, tra cui:
 - f.1)* esame di provvedimenti e di atti eventualmente notificati (rilievi, avvisi, contestazioni, cartelle di pagamento, richieste di documentazione, e quant'altro derivante dall'attività di controllo);
 - f.2)* predisposizione di istanze/pratiche connesse al punto *sub f.1)* per lo sgravio di somme, il riesame dei provvedimenti emanati, etc., e gestione delle interlocuzioni con gli Uffici;
 - f.3)* assistenza in ipotesi di controlli fiscali;
 - f.4)* in relazione a contestazioni per violazioni riconducibili alle attività indicate nel presente Capitolato, assistenza nei vari gradi del contenzioso tributario e predisposizione degli atti qualora l'Ente, per motivi di incompatibilità o altro impedimento, non possa essere assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è patrocinato come da Statuto. Si segnala che, negli ultimi dieci anni, si è instaurato un unico contenzioso tributario per un valore di circa euro 30.000,00;
 - f.5)* richieste concernenti il rilascio di certificati, la variazione dei dati, ecc.;
- g) Supporto tecnico ai fini della predisposizione della documentazione di supporto necessaria per l'espletamento delle verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori;
- h) Supporto ai fini del calcolo delle imposte dell'esercizio, correnti e anticipate in relazione agli esercizi inclusi nel periodo oggetto del servizio (3 esercizi/periodi fiscali) e relativi riflessi contabili;
- i) Condivisione e aggiornamento di uno scadenziario annuale delle attività fiscali;
- l) Attività di monitoraggio e interpretazione della normativa, con predisposizione e invio di aggiornamenti sulle principali novità in ambito tributario e contabile;
- m) Supporto nell'attività di verifica introdotte dalla legge di bilancio 2026 in merito al meccanismo previsto dall'articolo 48-bis del dpr n. 602/73 relativo alla trattenuta automatica sui compensi professionali in presenza di debiti iscritti a ruolo ed eventuale supporto tecnico in caso di modifiche normative e/o indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare la propria attività mediante lo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato. Oltre a quelle elencate ai punti a) – m), l'Aggiudicatario sarà chiamato a prestare i propri servizi di assistenza e consulenza per qualsiasi ulteriore adempimento fiscale, a carico dell'Ente, che dovesse essere introdotto dalla normativa e/o che dovesse risultare necessario ai fini del corretto, esaustivo e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti in capo all'Ente medesimo.

È facoltà dell'operatore economico proporre alla CSEA aggiornamenti e/o implementazioni nell'ottica di perfezionamento delle modalità e delle tempistiche di esecuzione del servizio in questione. La CSEA mantiene, comunque, la possibilità di recepire o meno le suddette integrazioni metodologiche.

La CSEA resta, in ogni caso, esclusiva proprietaria dei dati conferiti e dei prodotti elaborati in relazione all'esecuzione delle attività affidate e svolte dall'Aggiudicatario.

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, ed in particolare alle modalità di esecuzione di seguito specificate, e nel rispetto delle scadenze fiscali previste per legge, nonché delle esigenze dell'Ente e di quanto presentato in sede di offerta da parte dell'operatore economico, individuato come Aggiudicatario, tenuto conto delle responsabilità proprie degli intermediari abilitati.

La CSEA si impegna a fornire all'operatore tutti i dati necessari allo svolgimento del servizio stesso.

Nel seguito, si riporta una pianificazione delle attività fiscali, così come individuate al precedente paragrafo 3 del presente Capitolato.

4.1 Pianificazione delle attività fiscali

- Punti a.1) e a.2)

La documentazione (e i prospetti di lavoro) dovranno essere trasmessi all'Ente con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alle scadenze di legge, al fine di consentire la verifica dei dati e l'espletamento degli adempimenti interni. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla CSEA.

- Punti a.3) e a.4)

La documentazione (e i prospetti di lavoro) dovranno essere trasmessi all'Ente con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alle scadenze di legge, al fine di consentire la verifica dei dati e l'espletamento degli adempimenti interni. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dovrà essere preventivamente autorizzata dalla CSEA.

- Punti d), e), m)

L'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere per le vie brevi (telefono, *e-mail*) a quesiti strumentali al rispetto e al corretto espletamento degli adempimenti fiscali di natura ordinaria; si indicano, a mero titolo esemplificativo, circa 35 (trentacinque) quesiti per l'intera durata triennale; nonché al rilascio di pareri in forma scritta, secondo l'importanza e l'urgenza della tematica fiscale.

▪ Punto f)

I rapporti con l'Amministrazione finanziaria dovranno essere tenuti per conto dell'Ente con la massima diligenza, nell'ottica di piena collaborazione e nel rispetto delle tempistiche indicate dagli Uffici fiscali per l'interlocuzione in merito a provvedimenti e atti scaturenti dall'attività di controllo. Le attività di cui ai punti *sub f.3)* e *f.4)*, del paragrafo 3, da considerarsi meramente eventuali come sopra descritto in base alla ricognizione storica, potranno essere riferite ad un numero massimo di 3 (tre) controlli e/o contestazioni.

▪ Punto g)

La documentazione dovrà essere trasmessa con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data della riunione del Collegio dei Revisori, e, in ogni caso, sulla base delle diverse necessità e tempistiche eventualmente comunicate dall'Ente.

▪ Punto h)

Ai fini del calcolo delle imposte relative al bilancio d'esercizio, l'Aggiudicatario dovrà garantire sessioni telefoniche, contatti *e-mail* e/o riunioni presso la sede della CSEA per verifiche e chiarimenti, esame di problematiche, ricerche, impegnandosi a fornire il calcolo definitivo secondo le tempistiche comunicate per iscritto dalla CSEA.

▪ Punti i) ed l)

Con riferimento all'aggiornamento e monitoraggio normativo, nonché allo scadenziario fiscale, l'Aggiudicatario dovrà garantire, entro il termine del mese di gennaio di ciascun anno, le principali novità con impatto tributario e contabile, nonché redazione e condivisione con gli Uffici di uno scadenziario fiscale con costante e tempestivo aggiornamento in corso d'anno a seguito di ulteriori novità normative e/o interpretative.

Resta inteso che l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire tutto il supporto necessario ai fini del corretto ed esauritivo assolvimento degli adempimenti sopra individuati.

Ferma restando la verifica periodica dell'esecuzione contrattuale, entro il termine di scadenza contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà predisporre un Report finale, contenente l'evidenza delle attività effettivamente svolte e degli output rilasciati, da sottoporre all'approvazione del Direttore della Direzione DAF.

Al termine del servizio, l'Aggiudicatario dovrà garantire il passaggio di consegna della documentazione al personale della Direzione DAF, al fine di consentire un corretto subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio. In ogni caso, l'Aggiudicatario si impegna a restituire

immediatamente all'Ente, sia nel caso di conclusione che di risoluzione del contratto, tutto il materiale riguardante dati elaborati ed utilizzati per l'esecuzione del servizio o elaborazioni da essi derivati.

4.2 Gruppo di lavoro

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, è richiesto un Gruppo di lavoro costituito da un **numero minimo di 4 (quattro) risorse** per l'intera durata contrattuale (36 mesi), tra cui obbligatoriamente un Partner (*c.d. "Referente del servizio"*) e (almeno) un profilo Senior, la cui presenza dovrà essere garantita per la risoluzione di problematiche fiscali e contabili di maggior rilievo insorgenti nella gestione ordinaria.

Un eventuale maggior numero di risorse comprese nel Gruppo di lavoro e incluse nell'offerta sarà oggetto di positiva valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica medesima da parte della Commissione giudicatrice, come indicato nella Richiesta di Offerta ("RdO").

A seguito dell'aggiudicazione del servizio, ed in particolare entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, fatta salva una diversa indicazione e disponibilità dell'Ente, si richiederà un incontro tecnico – conoscitivo presso la sede della CSEA, situata in Via Barberini, 11, Roma.

Eventuali variazioni successive delle risorse comprese nel Gruppo di lavoro, già indicate nell'offerta tecnica, dovranno essere comunicate e motivate dall'Aggiudicatario, che dovrà farsi carico del periodo di affiancamento e istruzione necessario per rendere la/e nuova/e risorsa/e autonoma per il servizio.

La CSEA si riserva di richiedere per iscritto, in qualsiasi momento, la sostituzione di risorse presenti nel Gruppo di lavoro qualora il supporto fornito risulti insoddisfacente e inadeguato al raggiungimento degli scopi del servizio in oggetto ed esso non tuteli gli interessi dell'Ente. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della risorsa entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta della CSEA.

Si riportano di seguito i requisiti minimi richiesti per le figure comprese nel Gruppo di lavoro, ai fini della corretta esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato.

Partner – Referente del servizio

Figura, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori Legali, con anzianità lavorativa superiore a 10 (dieci) anni, di cui almeno 8 (otto) anni di comprovata esperienza in materia di assistenza e consulenza fiscale.

Profilo Senior

Figura, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e/o al Registro dei Revisori Legali, diversa dal Referente del servizio, con anzianità lavorativa superiore a 8 (otto) anni, di cui almeno 5 (cinque) anni di comprovata esperienza in materia di assistenza e consulenza fiscale.

Profilo Junior

Figura laureata con esperienza lavorativa almeno di 5 (cinque) anni in materia di assistenza e consulenza fiscale.

4.3 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di:

- mantenere vigente, per tutta la durata dell'esecuzione del servizio, l'assicurazione professionale attualmente in essere ovvero altra copertura assicurativa avente un contenuto minimo coerente con i requisiti previsti dalla normativa professionale vigente nel tempo;
- rispettare il segreto professionale con riferimento ai dati, alle informazioni e a quant'altro abbia modo di conoscere in ragione del servizio prestato, anche con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire la dovuta protezione e riservatezza della documentazione comunque detenuta in ragione del servizio prestato.

L'Aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei/delle dipendenti, collaboratori/collaboratrici ed eventuali consulenti degli obblighi anzidetti.

L'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile esterno del Trattamento tratterà i dati personali in nome e per conto della CSEA in conformità alle finalità dalla stessa definite e nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR. L'Aggiudicatario si impegna, comunque, a garantire la riservatezza in merito a dati, informazioni e documenti di cui venga a conoscenza o entri in possesso nell'esecuzione del servizio, anche ai sensi delle disposizioni previste dal GDPR, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.

4.4 Penali

Si riportano, di seguito, le penali richieste dalla CSEA, per colpa o negligenza dell'Aggiudicatario, a titolo di inadempimento contrattuale in ordine agli obblighi di assistenza fiscale e supporto contabile assunti nei confronti dell'Ente:

- tardiva e omessa trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate e all'INPS della documentazione indicata ai punti a.1), a.2), a.3), a.4), b), e c), del paragrafo 3: si applica una

penale in misura pari alle sanzioni previste per legge per tali violazioni, oltre interessi legali e oneri accessori, dovuti dalla CSEA;

- tardiva risposta per le vie brevi a quesiti strumentali al rispetto e al corretto espletamento degli adempimenti fiscali di natura ordinaria nell'ambito delle attività previste ai punti d) ed e), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 50,00, per ciascun giorno lavorativo successivo alla scadenza richiesta per iscritto dalla CSEA e preventivamente concordata con l'Aggiudicatario;
- tardiva predisposizione e trasmissione di pareri scritti nell'ambito delle attività previste ai punti d) ed e), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 100,00, per ciascun giorno lavorativo successivo alla scadenza richiesta per iscritto dalla CSEA e preventivamente concordata con l'Aggiudicatario;
- in relazione alle attività di assistenza indicate ai punti f.1), f.2), e f.3), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 500,00, per colpa grave dell'Aggiudicatario, qualora la negligenza professionale abbia determinato il mancato ottenimento dell'esito richiesto per iscritto dalla CSEA e preventivamente concordato con l'Aggiudicatario, e abbia limitato il diritto di difesa e contraddittorio dell'Ente;
- in relazione alle attività di assistenza indicate al punto f.4), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 2.000,00, in caso di tardiva o mancata impugnazione di atti tributari nonché di tardiva o mancata costituzione in giudizio;
- tardiva presentazione di richieste indicate al punto f.5), del paragrafo 3: si applica una penale in misura pari alle sanzioni, ove previste per legge, oltre interessi legali ed oneri accessori, dovuti dalla CSEA;
- in relazione alle attività di assistenza indicate al punto g), del paragrafo 3: si applica una penale di euro 50,00, per ciascun giorno di ritardo rispetto a 4 (quattro) giorni lavorativi antecedenti la data della riunione del Collegio dei Revisori;
- in relazione alle attività di assistenza indicate al punto h), del paragrafo 3: si applica una penale di (i) euro 250,00, qualora il corretto ed esaustivo calcolo delle imposte del bilancio d'esercizio non sia effettuato entro 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data di invio del progetto di bilancio al Collegio dei Revisori, preventivamente comunicata per iscritto dall'Ente; e (ii) ulteriori euro 250,00, per ogni giorno successivo alla scadenza indicata al precedente (i);
- con riferimento ai punti i), l), m) del paragrafo 3 si applicherà una penale commisurata alla gravità del ritardo e dell'eventuale impatto economico sull'Ente, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal Codice dei contratti.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della CSEA di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni comunicato a mezzo posta elettronica certificata, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere per questo alcun indennizzo.

Le eventuali penali saranno decurtate dagli importi oggetto di fatturazione e le stesse saranno calcolate a partire dal giorno dell'accertamento da parte di CSEA.

Le suddette penali sono state determinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo netto complessivo del contratto aggiudicato. In caso di superamento di detta percentuale, la CSEA risolverà il contratto nei termini di cui al successivo paragrafo 5.8 "Risoluzione del contratto", oltre il risarcimento di eventuali danni.

5. ASPETTI CONTRATTUALI

5.1 Garanzie e Responsabilità

L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei/delle suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio.

5.2 Garanzia definitiva

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, tramite cauzione o fidejussione, sottoscritta a favore di CSEA secondo le modalità di cui all'articolo 106 del Codice medesimo.

La garanzia dovrà essere presentata a CSEA entro 10 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovrà, ai sensi dell'articolo 117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (ad oggi gli schemi tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).

La garanzia, inoltre, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte della CSEA.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e CSEA aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue

nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e ad avvenuto passaggio di consegne al nuovo aggiudicatario del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

5.3 Subappalto e divieto di cessione del contratto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5.4 Modalità di pagamento

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere fatture elettroniche, tramite la piattaforma SDI gestita dall'Agenzia delle Entrate, a valle dell'approvazione espressa dell'esecuzione del servizio da parte della CSEA, anche tramite l'utilizzo degli Stati di avanzamento delle attività secondo la tempistica di pagamento di seguito rappresentata e comunque entro 30 giorni dal SAL.

Si prevede il pagamento con le seguenti modalità:

- a) una quota pari al 20 (venti) per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla stipula del contratto;
- b) una quota pari al 30 (trenta) per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla scadenza dei 12 (dodici) mesi di attività;
- c) una quota pari al 30 (trenta) per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla scadenza dei 24 (ventiquattro) mesi di attività;
- d) la quota restante pari al 20 per cento dell'importo di aggiudicazione, oltre IVA e oneri di legge, alla data di scadenza del contratto (36 mesi).

Ogni fattura elettronica dovrà recare l'indicazione del numero di CIG di cui al presente Capitolato, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture medesime, con il relativo codice IBAN e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.



La liquidazione dei corrispettivi sarà, comunque, subordinata, in ottemperanza alla normativa vigente, all'acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva del contraente.

La liquidazione della fattura elettronica, a seguito della verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva, sarà effettuata tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, intestata a:

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Via Barberini, 11

00187 Roma

C.F. – 80198650584

Si applica lo split payment; il codice univoco per la fatturazione è **UFVE7Y**.

5.5 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'accertata inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

5.6 Codice Etico, MOG, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici

L'Aggiudicatario si obbliga a uniformare la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOG), e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito www.csea.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in quanto applicabili.

La mancata osservanza dei suddetti principi e disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare, per quanto applicabile, il "Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici della CSEA", che costituisce parte integrante del contratto.

5.7 Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato tramite MePA, mediante invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dalla CSEA previa presentazione di garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, nei termini di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato.

Al contratto verrà unito, quale parte integrante e sostanziale, un separato allegato, che dovrà essere formato dall'aggiudicatario e inviato tempestivamente alla CSEA, nel quale dovranno essere richiamate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, le seguenti clausole contrattuali, specificatamente approvate mediante ulteriore sottoscrizione da parte del contraente, con specifico riguardo ai seguenti articoli del Capitolato: 4.3 ("Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario"); 4.4 ("Penali"); 5.3 ("Subappalto e Divieto di cessione del contratto"); 5.4 ("Modalità di pagamento"); 5.5 ("Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari"); 5.6 ("Codice etico, MOG, PTPCT e Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici"); 5.8 ("Risoluzione del contratto"); 5.9 ("Recesso"); 5.10 ("Disposizioni Antimafia"); 5.11 ("Foro Competente").

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. e), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

Si precisa, inoltre, che il presente Capitolato nonché l'Offerta che risulterà aggiudicataria costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto stipulato su MePA.

5.8 Risoluzione del contratto

In caso di grave e reiterato inadempimento dell'aggiudicatario dovuto anche a uno solo degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, la CSEA, mediante posta elettronica certificata, assegna allo stesso, ex articolo 1454 del Codice civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

La CSEA, inoltre, si riserva di risolvere il contratto qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

In ogni caso, la CSEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, e fermo il diritto al risarcimento del danno subito, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione;

b) mancata reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CSEA, della garanzia eventualmente escussa;

c) nel caso di violazione di quanto disposto agli artt. 4.3 (“Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario”); 4.4 (“Penali”); 5.3 (“Subappalto e Divieto di cessione del contratto”); 5.4 (“Modalità di pagamento”); 5.5 (“Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”); 5.6 (“Codice etico, MOG, PTPCT e Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici”); 5.8 (“Risoluzione del contratto”); 5.9 (“Recesso”); 5.10 (“Disposizioni Antimafia”); 5.11 (“Foro Competente”).

d) qualora dai controlli effettuati dal Responsabile della fornitura emergano difformità con quanto offerto in sede di gara e prescritto dal Capitolato.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della CSEA, da effettuare con posta elettronica certificata.

5.9 Recesso

La CSEA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le forniture già consegnate o in corso di consegna, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole forniture consegnate, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto.

5.10 Disposizioni Antimafia

La CSEA, ai fini della formalizzazione del contratto con l’Aggiudicatario della procedura, chiederà il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’articolo 84, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

La CSEA si riserva di procedere alla sottoscrizione del contratto, nelle more del rilascio della predetta comunicazione, sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell’impresa aggiudicatrice cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, con conseguente rilascio di interdittiva, il contratto verrà risolto.

5.11 Foro competente

In caso di controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Roma, sede della CSEA.

5.12 Normativa di rinvio



Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Capitolato, si farà riferimento alle disposizioni della Richiesta di Offerta (RdO) che costituisce parte integrante del Capitolato stesso, nonché alle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e al Codice Civile.

Il Responsabile Unico del Progetto

Fabrizio Matranga